






Ottenere la revoca di sentenza o di decreto penale

	<p>Cos'è</p>	<p>In presenza di condanne pronunciate a fronte di norme successivamente depenalizzate, abrogate o sottoposte ad annullamento da parte della Corte Costituzionale, si può far richiesta al Giudice dell'esecuzione competente per ottenere la revoca della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili.</p> <p>L'aver presentato domanda di revoca non comporta la sospensione dell'esecuzione: solo a seguito del provvedimento del Giudice dell'esecuzione cessa ogni effetto penale della sentenza o del decreto con la relativa cancellazione dal Casellario Giudiziario.</p> <p>Il provvedimento del Giudice è trasmesso a tutti gli altri uffici cui era già stata data comunicazione in sede di esecuzione del provvedimento, sentenza o decreto penale.</p>
	<p>Come si richiede</p>	<p>Si richiede con domanda in carta semplice, indicando gli estremi della sentenza o del decreto. E' necessaria l'elezione di domicilio.</p>
	<p>Dove si richiede</p>	<p>Per determinare chi sia il Giudice dell'esecuzione a cui riferirsi occorre distinguere, a norma dell'art. 665 c.p.p. :</p> <p>1) in caso di condanna unica: di norma giudice dell'esecuzione è quello che ha pronunciato la sentenza o il decreto di condanna per il reato in questione.</p> <p>Casi particolari:</p> <p>A) se si tratta di sentenza di appello che ha confermato la pronuncia di primo grado (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili), Giudice dell'Esecuzione è quello di primo grado;</p> <p>B) quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato, Giudice dell'Esecuzione è quello che ha emesso il provvedimento impugnato (ma se questo è d'appello e ricorre il caso su esposto al punto A, è competente il giudice di primo grado);</p> <p>C) se la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, è competente il giudice di rinvio.</p> <p>2) in caso di più condanne pronunciate da Giudici diversi: in base al principio della unicità del Giudice dell'esecuzione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Per più provvedimenti emessi da giudici di grado differente (Tribunali e Corti di Appello): il giudice dell'esecuzione è quello dell'ufficio più alto in grado che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per</p>

		<p>ultimo, se il provvedimento (la sentenza) è stata riformato in modo sostanziale, cioè se la modifica non riguarda la sola pena (la modifica della sola pena non costituisce riforma).</p> <p>Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio; e se si tratta di provvedimenti del Giudice di Pace e di altro Giudice ordinario, Giudice dell'Esecuzione è in ogni caso quest'ultimo.</p> <p>I provvedimenti delle Preture si considerano come emessi dal Tribunale del circondario.</p> <p>Chi sia il Giudice dell'Esecuzione non si può desumere dal certificato penale e deve essere verificato di volta in volta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le sentenze riformate dalla Corte di Appello: Le istanze vanno depositate nella cancelleria della sezione che ha emesso la sentenza.
	<p>Effetti</p>	<p>Il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso almeno dieci giorni alle parti e ai difensori. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.</p> <p>L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.</p> <p>Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.</p> <p>Il giudice decide con ordinanza. Questa è notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per Cassazione.</p> <p>Il provvedimento del Giudice dell'esecuzione è trasmesso d'ufficio al Casellario per l'eliminazione dell'iscrizione (art. 687 c.p.p.) e, nel caso, alla Prefettura e a tutti gli altri enti cui era già stata fatta comunicazione in sede di esecuzione del provvedimento (sentenza o decreto penale), ad esempio per sanzioni accessorie.</p>
	<p>Norme di riferimento</p>	<p>art. 673 c.p.p. art. 665 c.p.p.</p>